N. 3742/2021 Sentenza
N. 143/2020 R.G.
N. 500157/2011 R.G.n.r.

Depositata in Cancelleria
Il 24.01.2022
IL CANCELLIERE
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Nardelli Silvana

Notificato estratto ai contumaci il

Prodotto ricorso in Cassazione da:

il

Spediti atti in Cassazione il:

Sentenza irrevocabile il:

IL CANCELLIERE

ESECUZIONE:

Trasmesso estratto esecutivo:
il

a: **P.G. – P.R. – QUESTURA**

Redatta scheda per

il

Redatta parcella il

N° C.Pen.

IL CANCELLIERE

CORTE DI APPELLO DI BARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

L'anno 2021 il giorno 4 del mese di novembre in Bari,

LA II SEZIONE PENALE

3181

composta dai seguenti magistrati:

dott. Roberto Oliveri del Castillo	Presidente
dott. Lorenzo Gadaleta	Consigliere
dott. Francesco Cavone	Consigliere Est.

In esito all'udienza dibattimentale del 4 novembre 2021, esaminate le conclusioni del Pubblico Ministero rappresentato dal dott. Lorenzo Lerario, Sostituto Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Bari, e dei difensori degli imputati, con l'assistenza del cancelliere dott.ssa Angela T. Digiorgio, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel processo in grado di appello

nei confronti di

[redacted], nato a [redacted] il [redacted] ed ivi residente [redacted] libero, non comparso;
difeso di fiducia dall'avv. Simona Filippi, con studio in Roma alla via Pasubio n.15, come da nomina in atti, presente;
[redacted], nato a [redacted] il [redacted] e residente [redacted] 7,

libero, non comparso;
difeso di fiducia dall'avv. Donato Grasso, con studio in Lucera alla via Casotti n. 5, come da nomina in atti, assente e sostituito con delega orale dall'avv. Marco Pagliara;
[redacted], nato a [redacted] il [redacted] ed ivi residente [redacted], libero, non comparso;
difeso di fiducia difeso di fiducia dall'avv. Donato Grasso, con studio in Lucera alla via Casotti n. 5, come da nomina in atti, assente e sostituito con delega orale dall'avv. Marco Pagliara;
[redacted], nato a [redacted] il [redacted] ed ivi residente [redacted], libero, non comparso;
difeso di fiducia dall'avv. Marco Pagliara, come da nomina in atti, con studio in Lucera alla via Casotti n. 5, presente.
PARTI CIVILI:
[redacted] [redacted] e [redacted] non comparsi, difesi come sopra indicato.

IMPUTATI

[redacted], [redacted] [redacted]:

a) del reato di cui agli artt. 110 e 571 c.p.;

b) del reato di cui agli artt. 110 e 608 c.p.;

c) del reato di cui agli artt. 61 n. 9, 110 e 582 c.p.;

commessi in [redacted] il 12.1.2011.

[redacted]:
del reato di cui agli artt. 81, 337 e 582-585-576 n. 1, 61 n. 2 c.p., commesso in [redacted] il 12.1.2011.
Con recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale.

Appellanti avverso la sentenza n. 2528/2019 emessa in data 11.7.2019 dal Tribunale di Foggia, in composizione monocratica, che dichiarava [redacted] colpevole dei reati ascrittigli uniti dal vicolo della continuazione e, concesse le attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva, lo condannava alla pena di anni uno e mesi nove di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali e al risarcimento dei danni in favore delle costituite parti civili da liquidarsi in separata sede, con refusione in loro favore delle spese di giudizio liquidate in euro 1.200,00 oltre accessori di legge da distrarsi in favore dello Stato anticipatario; dichiarava inoltre non doversi procedere nei confronti di [redacted], [redacted] e [redacted] [redacted] per intervenuta prescrizione dei reati loro ascritti.

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Procura Generale: chiede la conferma integrale della sentenza di primo grado.

Difesa degli imputati:

- per [redacted], chiede l'accoglimento dei motivi di appello;
- per [redacted], [redacted] e [redacted], chiede la conferma della sentenza di primo grado, con condanna di [redacted] alla refusione delle spese giudiziali del presente grado e riconoscimento di una provvisionale pari a euro 2.000,00 in favore di ciascuno.

FATTO E DIRITTO

[redacted], [redacted], [redacted] e [redacted] erano tratti a giudizio per rispondere:

"[redacted], [redacted] e [redacted],

Tutti dei reati di:

a) ***artt. 110-571 c.p.,*** *perché, in concorso tra loro, nella loro qualità di Agenti di Polizia Penitenziaria in servizio presso la casa Circondariale di [redacted], abusavano dei mezzi di correzione o disciplina in danno di [redacted], a loro affidato per ragione di vigilanza o custodia, che aveva profferito parole offensive nei confronti dell'Assistente Capo [redacted] insieme portandolo in una cella di isolamento, costringendolo a spogliarsi e colpendolo con calci e pugni in varie parti del corpo;*

b) ***artt. 110-608 c.p.****, perché in concorso tra loro nelle predette qualità sottoponevano a misure di rigore non consentite dalla legge il detenuto [redacted] di cui essi avevano la custodia, insieme invitandolo a seguirli in una cella di isolamento e la colpendolo con calci e pugni in varie parti del corpo;*

c) ***artt. 61 nr. 9, 110, 582 c.p.,*** *perché in concorso tra loro cagionavano a [redacted] lesioni personali guaribili entro 40 giorni, insieme colpendolo prima con un pugno alla nuca, poi in faccia ed infine con calci e pugni su tutto il corpo, pure facendolo cadere a terra in uno stato di incoscienza, così procurandogli "ematoma avambraccio destro, emitorace sinistro con graffi, vistoso ematoma ginocchio, gamba e caviglia destra, ematoma regione periorbitale bilaterale, emorragia oculare e orbitale laterale, tumefazione regione frontale destra, ematoma regione mandibolare sinistra; con l'aggravante di aver commesso il fatto con abuso dei poteri, o con violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione o a un pubblico servizio.*

In [redacted] il 12.01.2011, querela del 04.04.2011.

[redacted]

dei reati di:

artt. 81, 337 e 582-585-576 nr. 1, 61 nr. 2 c.p., perché usava violenza e minaccia per opporsi a pubblici ufficiali, mentre compivano un atto del loro ufficio o servizio, all'interno della Casa Circondariale di [redacted] *trovandosi detenuto, inveendo contro l'Assistente Capo della Polizia Penitenziaria* [redacted] *con parole offensive e minacciose, quindi scagliandosi contro altri Assistenti intervenuti per la definizione del procedimento disciplinare che ne era derivato, in particolare intimando al Sovraintendente della Polizia Penitenziaria* [redacted] *ed all'Assistente Capo* [redacted] *ulteriori parole ingiuriose , infine colpendolo al volto con un pugno il predetto* [redacted] *e cercando di colpire con calci e pugni* [redacted] *e* [redacted]

con tale condotta cagionando lesioni personali a [redacted] *giudicate guaribili in giorni cinque, a* [redacted] *lesioni guaribili in due giorni e a* [redacted] *lesioni personali con prognosi di trenta giorni, provocandogli "trauma contusivo regione orbitaria sinistra con frattura dell'osso nasale di sinistra e con associato crollo del pavimento orbitario ornolaterale, ferita l.c. arcata sopraciliare sinistra e trauma contusivo al ginocchio sinistro";*

con l'aggravante delle lesioni recate con nesso teleologico, al fine di commettere la resistenza a pubblici ufficiali.

In [redacted]*, nel pomeriggio del 12/01/2011.*

Con la recidiva specifica, nonché reiterata e infraquinquennale."

Con la sentenza n. 2528/2019 emessa in data 11.7.2019 dal Tribunale di Foggia, in composizione monocratica, [redacted] veniva dichiarato colpevole dei reati ascrittigli uniti dal vicolo della continuazione e quindi, concesse le attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva, veniva condannato alla pena di anni uno e mesi nove di reclusione, oltre al

pagamento delle spese processuali e al risarcimento dei danni in favore delle costituite parti civili da liquidarsi in separata sede, con refusione in loro favore delle spese di giudizio liquidate in euro 1.200,00 oltre accessori di legge da distrarsi in favore dello Stato anticipatario; dichiarava inoltre non doversi procedere nei confronti di [redacted], [redacted] e [redacted] per intervenuta prescrizione dei reati loro ascritti in rubrica.

Avverso la predetta sentenza proponevano tempestivo appello i difensori di tutti gli imputati, chiedendo:

- [redacted] l'assoluzione in quanto il fatto non punibile per legittima difesa e in subordine l'esclusione della recidiva contestata e la concessione delle attenuanti generiche prevalenti con contenimento nel minimo edittale;

- per gli altri imputati, senza rinuncia alla prescrizione, l'assoluzione nel merito dalle imputazioni loro contestate.

All'udienza del 4.11.2021, le parti hanno concluso come in epigrafe indicato.

****

Quanto alla posizione di [redacted] alla luce delle complessive emergenze processuali ritiene la Corte di dover riformare la sentenza di condanna di primo grado con l'assoluzione dell'imputato dai reati ascrittigli per evidente sussistenza della causa di giustificazione della legittima difesa ex art. 52 del codice penale.

In base a tale norma non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio o altrui contro il pericolo attuale di una offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all'offesa.

Orbene, in base alla ricostruzione della vicenda oggetto di giudizio, resa possibile da tutte le fonti probatorie acquisite in sede dibattimentale, deve ritenersi che l'imputato [redacted], in stato di detenzione inframuraria presso la Casa Circondariale di [redacted], abbia commesso i fatti allo stesso contestati in quanto costretto dalla necessità di difendersi dall'aggressione e dalle violenze fisiche poste in essere, in pieno concerto tra loro, dagli imputati [redacted], [redacted] e [redacted] [redacted], i quali, spinti da un personale desiderio di ritorsione per avere il detenuto usato parole irrispettose ed ingiuriose nei loro confronti, invece di procedere ritualmente all'espletamento delle procedure disciplinari previste dall'ordinamento penitenziario, decidevano scientemente di condurre il detenuto in una cella isolata per poi farlo denudare completamente e percuoterlo insistentemente con calci e pugni in ogni parte del corpo.

L'azione si faceva anche più intensa e violenta per avere il detenuto reagito a tale proposito, forte anche della sua prestanza fisica, colpendo a sua volta gli operatori penitenziari al fine di difendersi dall'aggressione subita dagli stessi.

La ricostruzione in questi termini di quanto accaduto nel pomeriggio del 12.1.2011 presso la Casa Circondariale di [redacted] è resa possibile sia dalle certificazioni sanitarie acquisite in giudizio, attestanti le lesioni personali subite da tutti gli imputati quali esiti della forte colluttazione avvenuta tra il detenuto e il personale di polizia penitenziaria all'interno della cella, sia dalle testimonianze escusse nel corso dell'istruttoria processuale.

Quanto alla documentazione sanitaria, il medico addetto alla Casa Circondariale di [redacted] in cui [redacted] veniva trasferito a distanza di una settimana dai fatti, in sede di visita medica d'ingresso diagnosticava numerosi ematomi diffusi su tutto il corpo, dalla regione facciale all'emitorace sinistro, dal braccio destro alla fronte, a livello periorbitale sia

destro che sinistro con emorragie dell'occhio destro e sinistro; esiti assolutamente compatibili con le dichiarazioni accusatorie del detenuto che denunciava di aver subito un vero e proprio pestaggio di ritorsione da parte degli altri imputati in servizio presso il carcere di [redacted].

Anche il medico presente presso la Casa Circondariale di [redacted] ([redacted]) confermava in sede dibattimentale l'avvenuta colluttazione all'interno del carcere, dichiarando di aver prestato assistenza sanitaria subito dopo i fatti di causa sia ai tre agenti penitenziari (di cui uno, [redacted], aveva riportato lesioni gravi con abbassamento di un bulbo oculare, un ematoma al naso ed escoriazioni varie), sia il detenuto [redacted] che riportava lesioni, in particolare un ematoma a livello frontale e zigomatico, una ferita lacerocontusa alla radice del naso, abrasioni al dorso della mano destra e una ferita all'avambraccio destro.

In sede testimoniale [redacted] compagno di cella del [redacted], dichiarava di aver visto il [redacted] a distanza di due giorni dal 12.1.2011 e di aver notato che era "*pieno di ematomi sul viso*" e che non aveva avuto la possibilità di parlargli perché lo stesso era stato messo in una cella in isolamento.

Assolutamente rilevante ai fini dell'accertamento della verità su quanto accaduto il pomeriggio del 12.1.2011 nel carcere di [redacted] è la testimonianza di [redacted] presente all'interno dell'istituto in qualità di psicologa.

La testimone riferiva infatti di aver incontrato il giorno dopo il fatto il detenuto [redacted]ne, nonostante si trovasse in evidente stato confusionale con evidenti lesioni e segni di percosse al viso, le riferì l'accaduto negli stessi termini da lui stesso poi rappresentati in denuncia; in particolare le riferì di aver offeso un agente ma che aveva anche chiesto scusa temendo un rapporto disciplinare; era stato comunque portato in una stanza con una scusa ed era

stato denudato ed aggredito: "*io però mi sono difeso, allorchè è stato peggio per me*" disse.

La psicologa in merito dichiarava in udienza addirittura che "*era la prima volta che vedeva una persona ridotta così*" e che "*aveva la faccia come un pallone e maschera di sangue non fresco*", riferendosi alle condizioni fisiche e morali del detenuto conseguenti alle percosse e alle umiliazioni subite; espressione oggettivamente eloquente e particolarmente significativa, tenuto conto dell'esperienza lavorativa maturata nell'attività professionale svolta anche all'interno del carcere nonché del fatto che la stessa teste lo aveva incontrato poco prima (ore 14:00-15:00) della colluttazione ed era apparso in normali condizioni psico-fisiche ("*era una persona lucida, cioè abbiamo avuto un colloquio bello, importante. E' andato via tranquillo. Era disponibile e rispettoso*").

La psicologa era talmente preoccupata per lo stato emotivo del detenuto, dal chiedere al comandante del corpo di polizia penitenziaria ([redacted] di spostarlo dalla cella di isolamento in cui si trovava dal momento del fatto.

La presenza di ecchimosi e lividi sul volto e sulla fronte del detenuto [redacted] veniva anche confermata dalla teste [redacted], infermiera professionale presso la Casa Circondariale di [redacted] presente in infermeria la mattina del giorno successivo al fatto.

Le dichiarazioni della teste [redacted] venivano infine pienamente confermate in dibattimento dalla teste [redacted], in servizio presso il carcere di [redacted] come assistente sociale.

Durante l'escussione testimoniale dichiarava di aver incontrato il [redacted] la mattina del 13 gennaio 2011 unitamente alla psicologa [redacted] e di averlo visto "*claudicante*", "*piegato su un lato*" con il volto "*tumefatto*" e "*con dolori alla testa*", non in grado di sostenere il colloquio previsto; una

situazione talmente grave da portare la psicologa a portare le mani al volto dallo sconcerto.

Sulla base delle richiamate dichiarazioni testimoniali, delle certificazioni sanitarie e dei rilievi fotografici in atti (rilievi del 22.1.2011 eseguiti dalla Polizia Scientifica della Questura di Foggia su delega della Procura della Repubblica di Lecce) non si può che giungere a ritenere conforme a verità quanto dichiarato dall'imputato [redacted] con conseguente assoluzione dai reati ascrittigli in quanto giustificati sul piano fattuale e giuridico dalla evidente necessità di difendersi di fronte ad una brutale aggressione posta in essere all'interno del carcere di [redacted] dagli altri imputati, in totale dispregio degli obblighi di sorveglianza e protezione dei detenuti agli stessi certamente riferibili quali operatori di Polizia Penitenziaria.

Ne consegue quindi la riforma della sentenza impugnata con assoluzione di [redacted] perché il fatto non costituisce reato, con conseguente revoca delle statuizioni civili contenute nella sentenza di primo grado e il correlativo pieno rigetto dell'appello proposto dagli altri imputati finalizzato ad ottenere l'assoluzione nel merito dalle imputazioni agli stessi contestate.

Ne consegue infine la conferma nel resto della sentenza impugnata, con riguardo in particolare alla dichiarazione di non doversi procedere per prescrizione nei confronti degli appellanti [redacted], [redacted] e [redacted] che devono essere quindi condannati in solido al pagamento delle spese processuali del presente grado di giudizio.

La gravosità del ruolo richiede un termine superiore a quello ordinario per il deposito della motivazione, fissato ex art. 544 comma terzo c.p.p. in 90 giorni dalla pronuncia del dispositivo.

P.Q.M.

Visto l'art. 605 c.p.p., in riforma della sentenza pronunciata dal Tribunale di Foggia in composizione monocratica in data 11.7.2019, appellata da [redacted], [redacted], [redacted] e D[redacted], assolve [redacted] dai reati ascrittigli perché il fatto non costituisce reato e revoca le statuizioni civili. Conferma la sentenza nel resto. Condanna [redacted], [redacted] [redacted]e al pagamento in solido delle ulteriori spese processuali. Fissa in giorni 90 il termine per il deposito della motivazione.

Bari, 4/11/2021

Il Consigliere est. Il Presidente

Dott. Francesco Cavone Dott. Roberto Oliveri del Castillo

IL FUNZIONARIO
Nardelli Silvana